

RG 000/2021
N. SENT. 000/2021
Cron. 000/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Maria Silvana Fusillo | Presidente |
| 2) dott. Francesco Notaro | Consigliere |
| 3) dott.ssa Regina Marina Elefante | Consigliere rel. |

nel procedimento nr. 000/2020, all'esito dell'udienza del 10.03.2021, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

tra

000 (000), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gaudino (GDNNDR73C17F839K), come da procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, p.zza Boyio n. 14.

APPELLANTE

Contro

CREDITECH SPA -già Cofactor SpA- (09007750152), in persona dei suoi Procuratori p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. 000 (000), come da mandato in calce alla comparsa di primo grado, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via R. Bracco 45.

APPELLATA

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§.1. [REDACTED] citò in giudizio Creditech Spa, chiedendo l'annullamento della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dalla convenuta, deducendo la nullità del contratto di finanziamento a sua firma, in quanto ne aveva disconosciuto la sottoscrizione.

Il [REDACTED] narrò che, nell' Agosto 2010, ebbe a ricevere dalla Cofactor Spa (poi Creditech Spa), cessionaria in blocco dei crediti della Compass Spa, una ingiunzione di pagamento relativa ad un finanziamento che risultava avere assunto con Linea Spa, poi incorporata da Compass Spa. Richiesti chiarimenti in merito all'ingiunzione ricevuta, apprese che risultava un contratto di finanziamento per un importo di euro 5.900,00, sottoscritto in data 01/03/2004 a suo nome. Pertanto disconobbe il contratto e presentò in data 08/10/2010 denuncia/querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dichiarando di non aver mai sottoscritto il suddetto contratto, né di aver mai richiesto il finanziamento. Aggiunse che in data 13/05/2014 ebbe a ricevere una ulteriore diffida di pagamento per l'importo di € 5.392,69, sempre relativa al contratto di finanziamento disconosciuto. Pertanto agì per ottenere l'annullamento della pretesa.

1.1. Costituitasi, la Creditech Spa eccepì il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, chiese il rigetto della domanda.

1.2. Il Tribunale accolse la domanda del [REDACTED] e compensò le spese di lite, in ragione dell'estraneità della convenuta, cessionaria del credito, al procedimento di stipula del contratto di finanziamento e raccolta delle firme apocrife, anche in considerazione della circostanza che la convenuta aveva, nelle more del giudizio, sospeso la pretesa creditoria.

§.2. La sentenza nr. [REDACTED], il Tribunale di Napoli è stata impugnata da [REDACTED]. La Corte, all'udienza del 10.03.2021, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha adottato la decisione.

2.1. L'appellante si duole della compensazione delle spese di lite, operata dal Tribunale.

Dopo aver premesso i principi generali che governano la materia della liquidazione delle spese nel processo, ha evidenziato che nel caso di specie, non solo il Tribunale aveva laconicamente motivato la ragione per cui aveva disatteso il principio della soccombenza, ma aveva altresì malamente valutato la situazione di fatto, in relazione alla quale aveva ritenuto la ricorrenza di ragioni gravi, tali da giustificare la compensazione.

In particolare il Tribunale, secondo l'appellante, aveva omesso di valutare che egli aveva immediatamente disconosciuto la propria sottoscrizione; che aveva provveduto a comunicare alla Creditech SpA, a mezzo fax del 13/10/2010, la querela di falso proposta in sede penale; che la Creditech SpA aveva resistito alla domanda proposta con l'atto di citazione, addirittura sollevando l'eccezione d'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione, così costringendo il [REDACTED] ad ulteriori esborsi economici; che la convenuta aveva altresì resistito nel merito all'azione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda attorea durante tutto l'iter processuale, fino alle memorie conclusionali, malgrado nel giudizio fossero emerse prove tali, della falsità della sottoscrizione, che il Tribunale non aveva nemmeno avuto la necessità di disporre perizia calligrafica.

2.2. Costituitasi, Creditech SpA ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo di non aver mai ricevuto la denuncia querela presentata dal [REDACTED] all'Autorità Giudiziaria e che, se questa fosse stata da essa conosciuta, avrebbe provveduto ad archiviare la posizione del [REDACTED]. Precisava di aver inviato al [REDACTED] ingiunzione di pagamento quattro anni dopo la precedente richiesta, a lui inviata da Cofactor (cedente), la quale, nel prendere atto della denuncia presentata, dichiarava di attendere gli esiti della procedura penale, che tuttavia non le furono mai comunicati. Inoltre il [REDACTED], non solo non aveva fornito, in quei quattro anni nessuna notizia circa l'esito del procedimento penale, ma, una volta ricevuta la seconda

intimazione di pagamento, anziché esibire la denuncia, aveva direttamente agito in giudizio contro essa cessionaria del credito, mentre avrebbe dovuto agire nei confronti della finanziaria che aveva erogato il prestito.

§.3. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

3.1. La compensazione delle spese legali, in mancanza dei presupposti costituiti dalla soccombenza reciproca, dall'assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, può essere disposta solo per "gravi ed eccezionali ragioni". Si tratta, come ha affermato la Suprema Corte, di "nozione elastica", nella quale rientrano situazioni che "non sono determinabili *a priori*", ma che devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito (cfr. Cass. 24234/2016). Peraltro, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 19.04.2018, n. 77, la deroga alla regola della soccombenza è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.

3.2. Nel caso in esame i suindicati presupposti non ricorrono in quanto, come ha condivisibilmente argomentato l'appellante, dagli elementi in atti, ed in particolare dalla denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica, e dalla visura PRA -da cui emergeva che il [REDACTED] non era mai stato proprietario del veicolo acquistato a mezzo del finanziamento apparentemente a sua firma- era palese l'esatranità del [REDACTED] al contratto di finanziamento in questione.

Dunque anche se nella fase antecedente l'introduzione del giudizio poteva esserci incertezza sul diritto del [REDACTED] ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento e quindi della pretesa creditoria della controparte, dopo l'istaurazione della lite, l'appellata ben poteva rendersi conto della fondatezza della domanda proposta ed addivenire ad una soluzione della vertenza in sede di mediazione obbligatoria, peraltro da lei

stessa suscitata, ovvero in sede giudiziale, evitando di insistere nel rigetto della domanda del [REDACTED].

L'assenza dei presupposti per la compensazione delle spese, doveva, pertanto, condurre il Tribunale alla liquidazione delle spese del grado secondo il criterio della soccombenza e, dunque, in favore del [REDACTED].

3.3. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, le spese di lite del primo grado, liquidate come in dispositivo nei valori minimi, attesa la particolare semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico dell'appellata, risultata soccombente; così come a suo carico vanno pure poste le spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED], nei confronti della Creditech SpA, avverso la sentenza nr. [REDACTED] del Tribunale di Napoli, così provvede:

1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Creditech SpA al pagamento, in favore di [REDACTED], delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 2.738,00 per compensi ed € 320,75 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
2. Condanna l'appellata Creditech SpA al pagamento, in favore dell'appellante [REDACTED], delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 1.889,00 per compensi ed € 355,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.

Napoli, li 10.03.2021

Il Cons. Est.

dott.ssa Regina Marina Elefante

Il Presidente

dott.ssa Maria Silvana Fusillo

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 10/03/2021

IL CANCELLIERE
L'Assistente Giudiziario

Dr. Ciro Maestrini